



COMUNE DI GALZIGNANO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

DECRETO DEL SINDACO

ORIGINALE	IN DATA 29-12-15	N.27
Oggetto: ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SERVIZIO ASSOCIATO TRA IL COMUNE DI GALZIGNANO TERME E BATTAGLIA TERME DELL'AREA: AREA RAGIONERIA PERSONALE PREVENZIONE CORRUZIONE E SERVIZI SOCIALI - LIONELLO RAG MARCO - PERIODO DAL 1 GENNAIO 2016 FINO AL 31 MARZO 2016		

IL SINDACO

VISTO il vigente art. 14 del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni in l. n. 122/2010, che elenca le funzioni fondamentali esercitate dai Comuni ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

VISTE le deliberazioni:

- di Consiglio Comunale del Comune di Galzignano Terme n. n. 64 del 26.11.2014. con la quale veniva approvato lo schema di convenzione regolante la funzione fondamentale di cui alla lettera a) dell'art. 14, c.27 del DL 78/2010 "organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo";
- di Consiglio Comunale del Comune di Battaglia Terme n. n. 45 del 27.11.2014, con la quale veniva approvato lo schema di convenzione regolante la funzione fondamentale di cui alla lettera a) dell'art. 14, c.27 del DL 78/2010 "organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo";

ACCERTATO che, la convenzione di cui alle deliberazioni sopra citate, è stata sottoscritta in data 23 dicembre 2014 e che conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 della stessa al Sindaco capo fila, previo parere della conferenza dei Sindaci, provvede alla nomina dei responsabili di area dell'ufficio associato;

PRESO ATTO CHE:

- in data 7 febbraio 2013 veniva sottoscritta la convenzione per la gestione associata in materia di "Servizi Sociali", tra i Comuni di Galzignano Terme e Battaglia Terme avente decorrenza dal

01.01.2013, e come previsto dall'art 8, il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Galzignano Terme Lionello Marco, delegato alla gestione dei Servizi Sociali per conto dei Comuni convenzionati, così come la struttura tecnica proposta alla gestione in associazione delegata è coincidente con quella relativa ai Servizi Sociali del Comune di Galzignano Terme;

- con decreto del Sindaco n. 10 del 28.05.2013 venivano attribuite al Responsabile del Servizio rag. Lionello Marco e dell'area 2 Amministrativa-Finanziaria, le funzioni di Responsabile del Settore Servizi Sociali in gestione associata tra i Comuni di Galzignano Terme e Battaglia Terme di cui alla lett. g) dell'art. 14, c.27 del DL 78/2010 "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto, quarto comma, della Costituzione";

RITENUTO pertanto al fine di garantire una corretta gestione dei servizi sociali di mantenere il servizio nelle competenze dell'area ragioneria come da precedente decreto del Sindaco n. 10 del 28.05.2013;

CONVENUTO, dopo attente valutazioni sulla gestione associata del servizio finalizzata complessivamente al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione della professionalità degli operatori e la distribuzione ottimale dei servizi sul territorio, di procedere alla nomina dei responsabili dell'area Segreteria Tributi Trasparenza e dell'area Ragioneria Personale Corruzione E Servizi Sociali;

VISTI gli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 i quali stabiliscono che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, e che le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale dispone che i dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 (del medesimo decreto), esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

- a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
- b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;

e che per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere *b)*, *d)* ed *e)* a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati, escludendo, in ogni caso, le previsioni di cui all'art. 2103 del codice civile;.

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. FL 7/99 del 26 gennaio 1999 dedicata all'analisi del D.Lgs. 23 ottobre 1998, n. 410 contenente le nuove norme in materia di ordinamento finanziario degli Enti Locali, con la quale è stata definitivamente sancita la separazione tra i compiti di indirizzo politico ed i compiti di gestione, affermando l'esclusiva competenza dei responsabili dei servizi anche in caso di atti spettanti all'organo politico con contenuto provvedimentoale e con l'individuazione di tutti gli elementi per la determinazione della spesa.

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla GU 13 novembre 2012, n. 265, contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; e visto in particolare l'art. 1, comma 7 il quale dispone che sia l'organo di indirizzo politico ad individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione e che negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione viene, di norma, individuato nel segretario, salva diversa e motivata determinazione;

CONSIDERATO che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'art. 13 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – Servizio studi e consulenza trattamento del personale n. 1 del 25 gennaio 2013 ad oggetto: “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione” la quale tra le altre cose chiarisce:

- che la legge pone una regola generale esprimendo un criterio di preferenza, ma non contiene una regola rigida, ammettendo con l'espressione “di norma” una certa flessibilità che consente di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate, giustificate dalle specificità organizzative;
- che considerato il ruolo e le responsabilità che la legge attribuisce al responsabile della prevenzione, è importante che la scelta ricada su un dirigente che si trovi in una posizione di relativa stabilità, per evitare che la necessità di intraprendere iniziative penetranti nei confronti

- dell'organizzazione amministrativa possa essere compromessa anche solo potenzialmente dalla situazione di precarietà dell'incarico;
- che "è in ogni caso da escludere la nomina di dirigenti inseriti nell'ufficio di diretta collaborazione per la particolarità del vincolo fiduciario che li lega all'autorità di indirizzo politico e all'amministrazione";
 - che "...sempre tenendo presente la predetta necessità, che presuppone la disponibilità di risorse sufficienti per l'organizzazione dell'attività e per la gestione dei responsabili, sarebbe opportuno che la scelta ricadesse su dirigenti titolari di ufficio...";
 - che "occorre riflettere attentamente sull'opportunità che venga nominato responsabile della prevenzione il dirigente responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, situazione che parrebbe realizzare un conflitto di interesse e quindi un'incompatibilità";
 - che "la CIVIT ha demandato a ciascuna amministrazione il compito di designare il responsabile della trasparenza (delibera n. 105 del 2010, par. 4.1.4)" per cui essendo necessario "che si stabilisca un raccordo in termini organizzativi tra i due responsabili" valutare "la possibilità di optare per la concentrazione delle responsabilità in capo ad un unico dirigente..."

CONSIDERATO che il Segretario Comunale svolge il servizio di segreteria comunale in convenzione tra i Comuni di Battaglia Terme (capo convenzione), Galzignano Terme, Saletto e Santa Margherita d'Adige per cui è materialmente impossibilitato ad assicurare costantemente la propria presenza in più Comuni, e che quindi non può essere presente a tempo pieno presso gli uffici dell'Ente;

ACCERTATO inoltre che la responsabilità dell'ufficio Procedimenti disciplinari ricade in capo al Segretario Comunale, ravvisando quindi l'ipotesi di conflitto di interessi e quindi di incompatibilità, come teorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica con la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013;

RICONOSCIUTO:

- che "la scelta deve ricadere su dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo";
- che "nell'effettuare la scelta occorre tener conto dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati di quei settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione...";

EVIDENZIATO, infine, che colui che viene individuato quale responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche:

- a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

- b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;**
- c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11”.**

CONSIDERATO pertanto che l'attività di elaborazione del previsto piano triennale di prevenzione della corruzione, e adottato dall'organo di indirizzo politico, non può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione;

VISTA la deliberazione n. 21/2012 CIVIT dalla quale risulta, da una interpretazione sistematica basata sui riferimenti normativi contenuti sia nel D.Lgs n. 267/2000 sia nella recente riforma della pubblica amministrazione, che l'organo con potere ad adottare il provvedimento di nomina dell'Organismo indipendente di valutazione nei Comuni deve essere individuato nel Sindaco che, per questa funzione, è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente locale per cui per analogia è anche l'organo giuridicamente preposto alla nomina formale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 relativo al “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l'art 43 del D.Lgs n. 33/2013 relativo al “Responsabile per la trasparenza”

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in base al quale spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, uniformando la propria azione al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che spettano agli organi di governo, mentre compete loro la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;

VISTO l'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede che gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo degli Organi di Governo;

VISTO l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

ACCERTATO quindi che i Responsabili così come individuati provvedono, conformemente e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari, ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati, secondo le direttive impartite dagli organi di governo con atti fondamentali, e che nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività degli enti convenzionati (Galzignano Terme e Battaglia Terme) e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati ;

ACCERTATO che i Comuni di Galzignano Terme e Battaglia Terme sono privi di personale di qualifica dirigenziale per cui le relative competenze sono assegnate ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, tra il personale già titolare di posizione organizzativa nei rispettivi Comuni di cat D, in possesso dei requisiti di professionalità, di conoscenza, di continuità e soprattutto di intercambiabilità tra gli stessi per una complessiva buona gestione dei servizi di entrambi i Comuni di Galzignano Terme e Battaglia Terme;

VISTO il precedente decreto del Sindaco di Galzignano Terme nr. 12 del 29/12/2014 e ritenuto di assegnare a tale dipendente Lionello Marco in possesso della necessaria esperienza e professionalità la direzione ed il coordinamento dell' area Ragioneria Personale Corruzione e Servizi Sociali di cui alla funzione fondamentale "organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo" e della funzione fondamentale "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione" per il primo trimestre 2016 al fine di procedere alla ricognizione della dotazione organica;

RAVVISATO, inoltre di assegnare a tale dipendente di ruolo a tempo pieno in possesso della necessaria esperienza, professionalità e requisiti di professionalità la nomina di responsabile della corruzione;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l’art 50 del D.Lgs n. 267/2000 in base al quale il Sindaco oltre che ad essere responsabile dell’Amministrazione del Comune è anche investito del potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal vigente CCNL di comparto

DECRETA

- 1. di attribuire, per tutte le motivazioni espresse nelle premesse, con decorrenza dalla data 1 gennaio 2016 alla data 31 marzo 2016, fatta salva la possibilità di revoca o modifica, al dipendente del Comune di Galzignano Terme, inquadrato nella cat. “D”, LIONELLO rag Marco le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 di direzione e coordinamento dell’ area Ragioneria, Personale, Prevenzione della Corruzione e Servizi Sociali del Servizio associato tra i Comuni di Galzignano Terme e Battaglia Terme giusta convenzione sottoscritta in data 23 dicembre 2014 e giusta convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2013;**
- 2. di nominare, per le motivazioni espresse nelle premesse, il dipendente LIONELLO rag Marco, dipendente di ruolo a tempo pieno del Comune di Galzignano Terme, inquadrato nella cat. “D”, quale responsabile della prevenzione della corruzione per il servizio associato dei Comuni di Galzignano Terme e Battaglia Terme con le attribuzioni delle competenze di cui alla legge n. 190/2012 e quindi demandando allo stesso l’attribuzione di tutti i compiti (ex predisporre, entro i termini indicati dalla legge, la proposta e gli aggiornamenti del piano comunale triennale di prevenzione della corruzione e del regolamento per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione) previsti dalla medesima legge, dalle circolari e dalle successive disposizioni che interverranno nella materia;**
- 3. di stabilire, pertanto, che tutto il personale di tale area, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 10 della convenzione di cui al precedente punto 1) dovrà porsi a disposizione del Rag Marco LIONELLO quale incaricato della direzione e coordinamento dell’intera Area della gestione associata tra i Comuni di Galzignano Terme e Battaglia Terme ;**
- 4. di stabilire, conformemente a quanto convenuto con i responsabili di cui alla funzione fondamentale “organizzazione generale dell’Amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo” , che in caso di assenza e o di impedimento le funzioni di cui ai precedenti punti uno e due saranno svolte dal Responsabile dell’ area Segreteria Tributi Trasparenza dr Adio Merlin;**
- 5. di dare atto che con successivo provvedimento verrà formalizzata la retribuzione di posizione;**

6. di dare atto che con decorrenza dal 1 gennaio 2016, si intendono superati e revocati i decreti in essere e contrastanti con il presente decreto;
7. Copia del presente decreto verrà perciò consegnato, per quanto di competenza, al rag Marco Lionello quale incaricato della direzione e coordinamento dell'Area Ragioneria, Personale, Prevenzione Corruzione e Servizi Sociali del Servizio associato tra i Comuni di Galzignano Terme e Battaglia Terme, giusta convenzione sottoscritta in data 23 dicembre 2014 e giusta convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2013 ed al dr Adio Merlin, incaricato della direzione e coordinamento dell'Area Segreteria, Tributi, Trasparenza del Servizio associato tra i Comuni di Galzignano Terme e Battaglia Terme giusta convenzione sottoscritta in data 23 dicembre 2014, quale incaricato delle sostituzioni previste al precedente punto 4;
8. di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza e competenza al personale in servizio; al Prefetto di Padova; all' ANAC, al responsabile per la pubblicazione all'albo pretorio on-line per giorni quindici consecutivi.
9. di pubblicare il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale nella sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito".



Il Sindaco
MASIM RICCARDO

X ricevute 31/12/2015